

28/01/2008 - Nuove disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi contributivi

L'articolo 1, comma 76, lettera a), della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 ha modificato l'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 nella parte in cui prevedeva che l'anzianità contributiva minima necessaria per includere una gestione nella totalizzazione dei periodi assicurativi non potesse essere di durata inferiore a sei anni, riducendo tale requisito minimo a tre anni. E' quanto chiarisce la Circolare 17 gennaio 2008, n. 9 con la quale l'Inps chiarisce anche numerosi altri aspetti in materia previdenziale:

accertamento dell'anzianità contributiva in ciascuna gestione in caso di periodi contributivi coincidenti con altre gestioni;

gestione delle domande in totalizzazione a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 247 del 2007 trattamento minimo e regime di cumulo;

maggiorazione sociale;

diritto alla pensione supplementare;

trattamenti di famiglia;

titolarità di assegno ordinario di invalidità;